

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(CO) MARINARO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - VINCENZO MELI

Nella seduta del 08/06/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso pervenuto il 14/11/2015, la ricorrente afferma di avere sottoscritto il 4.11.2011 un contratto di finanziamento per un importo richiesto di € 50.105,00 – importo totale del credito € 50.319,00, rimborsabile in 120 rate di € 692,00 ciascuna. Il TAN contrattualmente indicato era del 9,45% e il TAEG del 9,87%, per un importo totale dovuto dal cliente € 83.070,00. L'assicurazione sul credito ammontava a € 5.064,00 e gli interessi sull'operazione erano di € 27.657,00. Sostiene che nel calcolo del TAEG la resistente non ha tenuto conto del suddetto costo dell'assicurazione di € 5.064,00, che avrebbe portato il TAEG al 12,42%, a fronte di un TAEG pubblicizzato del 9,87%. Non v'è dubbio che nel costo totale del credito vadano inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi al contratto di credito, compresi i premi assicurativi.

La ricorrente chiede, pertanto, che il Collegio prenda atto della illegittimità e nullità del contratto per violazione degli artt. 117 e 121 Tub e per le disposizioni in materia di calcolo del TAEG; che prenda atto che null'altro è dovuto all'intermediario a titolo di interessi in base all'applicazione dell'art. 117 Tub, commi 4, 6 e 7; che il finanziamento sia ricalcolato ai sensi del comma 6 dell'art. 117 Tub; che le siano restituite, per le rate scadute e pagate, tutti gli interessi sino ad oggi illegittimamente versati.

Con controdeduzioni del 18.12.2015, la resistente afferma che il TAEG applicato corrisponde a quello indicato nel modulo contrattuale. Esso non include l'assicurazione in quanto, essendo la stessa facoltativa, costituisce un costo eventuale. Va dunque inclusa nel TEG, ma non nel TAEG.

Chiede dunque il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio ritiene il ricorso parzialmente fondato.

Le circostanze di fatto possono ritenersi sostanzialmente pacifiche tra le parti. La questione sottoposta all'attenzione del Collegio verte quindi essenzialmente sull'interrogativo se il costo relativo alla polizza assicurativa sul credito sottoscritta dal ricorrente contestualmente al contratto di finanziamento debba essere inclusa nel TAEG indicato in detto contratto.

In via preliminare, si osserva che il contratto per cui è causa è stato sottoscritto nel novembre 2011. Da ciò consegue che le regole da considerare per il calcolo del TAEG sono quelle contenute nelle disposizioni della Banca d'Italia del 2009, così come modificate con provvedimento del 9 febbraio 2011 (pubblicato in G.U. il 16.02.2011). In particolare, a termini della disposizione 4.2.4 *Tasso annuo effettivo globale*, "[...] *Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte*".

Occorre quindi verificare se la polizza in discorso ricada o meno entro la citata disposizione, dovendosi a tal fine stabilire se essa, al di là delle formali indicazioni di facoltatività, presenti le caratteristiche per considerarla invece obbligatoria.

L'ABF, in più occasioni, ha ritenuto che sono certamente inclusi nel calcolo del TAEG i costi sostenuti dal cliente per la stipula di polizze assicurative, tutte le volte che esse abbiano carattere obbligatorio e siano volte ad assicurare al creditore, ossia all'intermediario, il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore. Ha, a tale proposito, riquilificato come "obbligatorie" le polizze che presentano taluni "indici sintomatici" (es: polizze contestuali, collettive, a protezione del credito, in cui beneficiario è lo stesso intermediario), con il conseguente accertamento della necessità di includerle nel TEG e/o nel TAEG. In (si vedano Collegio di Roma, decc. n. 2660/15; 2709/16).

Nel caso di specie, la sottoscrizione della polizza è contestuale a quella del contratto di finanziamento; si tratta di una copertura assicurativa composta, a sua volta, da due polizze collettive; beneficiario della polizza è la ricorrente; il premio è calcolato in percentuale sulla rata del finanziamento e una quota dello stesso (pari ad € 2.615,68) viene riconosciuta all'intermediario. E' dunque da ritenersi che ricorrano diversi degli indici sintomatici che militano a favore di detta riquilificazione della polizza come obbligatoria, il cui costo deve quindi essere considerato ai fini del computo del TAEG. Ciò non è avvenuto nel caso di specie; da ciò consegue la illegittimità della clausola disponente il TAEG, che risulta contrattualmente espresso in misura inferiore a quella che risulta includendovi il costo della polizza in discorso.

Le conseguenze di tale illegittimità sono solo parzialmente coincidenti con quelle espone nella domanda formulata dalla ricorrente. Come di recente chiarito dal Collegio di coordinamento, con la dec. n. 1430/16, "*trattandosi di contratti di finanziamento stipulati da un consumatore, la norma applicabile, salvo quanto tra poco si dirà riguardo al primo, non è quella generale dell'art. 117 del TUB invocata dal ricorrente, bensì quella speciale dell'art. 125 bis del TUB che, al comma 6, prevede la nullità delle clausole relative a costi a*

carico del consumatore non inclusi o non correttamente inclusi nel TAEG pubblicizzato. Per la verità l'art.125 bis, se preso alla lettera, sembrerebbe prevedere la nullità della clausola contrattuale relativa al TAEG nel caso in cui un costo necessario non sia stato incluso nel TAEG "pubblicizzato", ma la interpretazione logica deve estendersi a fortiori alla ipotesi, riconducibile al caso di specie (ove non è prospettata una divaricazione tra contratto e informativa precontrattuale), in cui un costo necessario non sia stato inserito non solo nel TAEG pubblicizzato ma anche in quello contrattualmente indicato a parte". Quanto alle conseguenze giuridiche, in primo luogo, l'art. 125, comma 6, esclude che la nullità della clausola comporti la nullità dell'intero contratto; in secondo luogo, il Collegio di coordinamento ha valorizzato una applicazione contestuale del comma 6 e del comma 7 dell'art. 1'art. 125 bis, TUB. Il primo, appunto, dispone la nullità della clausola che non abbia incluso o abbia incluso "in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124", il secondo, con il prevedere che "il TAEG equivale al tasso nominale dei BOT o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministero dell'Economia emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto" prevede una forma di integrazione legale del contratto con applicazione del tasso nominale sostitutivo. In applicazione di tali principi, pertanto, questo Collegio ritiene nulla la clausola contrattuale che prevede il TAEG senza includervi l'assicurazione del credito e dispone l'applicazione del tasso sostitutivo di legge.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta la nullità della clausola contrattuale riferita al TAEG disponendo l'applicazione del tasso sostitutivo di legge, ed ordina il rimborso a parte ricorrente degli interessi pagati in eccesso rispetto a tale misura.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA